

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 239

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
9 luglio 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1255/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1256/2004 della Commissione, del 5 maggio 2004, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Germania** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1257/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1258/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi ⁽¹⁾** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1260/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 838/2004 relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia** 16
- Regolamento (CE) n. 1261/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 19
- Regolamento (CE) n. 1262/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)


Regolamento (CE) n. 1263/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1226/2004	25
Regolamento (CE) n. 1264/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	27
Regolamento (CE) n. 1265/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	30
Regolamento (CE) n. 1266/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali	31
Regolamento (CE) n. 1267/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, che stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ed alle assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004	33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2004/540/PESC:

- ★ **Decisione THEMIS/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 30 giugno 2004, relativa alla nomina del capo della missione dell'UE sullo stato di diritto in Georgia, nell'ambito della PESD, EUJUST THEMIS** 35



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 8 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	52,9
	999	52,9
0707 00 05	052	94,6
	999	94,6
0709 90 70	052	80,3
	999	80,3
0805 50 10	388	61,8
	508	48,1
	524	57,5
	528	55,3
	999	55,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	79,0
	400	107,3
	404	116,8
	508	70,5
	512	76,2
	528	76,7
	720	82,6
	804	91,1
	999	87,5
0808 20 50	388	106,2
	512	90,1
	528	52,6
	999	83,0
0809 10 00	052	224,7
	624	203,1
	999	213,9
0809 20 95	052	299,1
	068	222,3
	400	333,1
	999	284,8
0809 30 10, 0809 30 90	052	148,9
	624	75,4
	999	112,2
0809 40 05	512	91,6
	624	193,5
	999	142,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2004****relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede dei contingenti di eglefino per il 2004⁽²⁾.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque delle zone CIEM I e II (zona norvegese) da parte di navi battenti bandiera della

Germania o immatricolate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 9 aprile 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle zone CIEM I e II (zona norvegese) da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2004.

La pesca dell'eglefino nelle acque delle zone CIEM I e II (zona norvegese) da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 9 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2004****relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede dei contingenti di melù per il 2004 ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle Isole Fær Øer) da partedi navi battenti bandiera di

uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Comunità ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 29 aprile 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle Isole Fær Øer) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2004.

La pesca del melù nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle Isole Fær Øer) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2004

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di tre mesi, la Commissione deve prendere una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 7, paragrafo 5, lettera b),

(7) In primo luogo, secondo la Repubblica italiana, poiché la zona geografica di produzione della materia prima non era delimitata con precisione, non può essere certificata la prova dell'origine. Inoltre, per quanto riguarda la razza utilizzata, poiché non viene dichiarata la possibilità di fare ricorso ad incroci, la prova dell'origine è insufficiente anche nel caso dell'eventuale esistenza del libro genealogico di detta razza.

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Portogallo ha trasmesso alla Commissione sei domande di registrazione, in quanto indicazioni geografiche protette, relative alle seguenti denominazioni: «Paia de Toucinho de Estremoz e Borba», «Chouriço de Carne de Estremoz e Borba», «Paia de Lombo de Estremoz e Borba», «Morcela de Estremoz e Borba», «Chouriço grosso de Estremoz e Borba», «Paia de Estremoz e Borba».

(8) Trattandosi di IGP, per ciascuna delle sei denominazioni sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto la zona di trasformazione è delimitata con precisione e il legame è giustificato da una reputazione e da caratteristiche organolettiche particolari. L'argomentazione della Repubblica italiana non è pertinente, perché in questo caso la prova dell'origine deve riguardare la prova della trasformazione nella zona geografica delimitata e non la prova dell'origine della materia prima. Il disciplinare può tuttavia contemplare criteri obiettivi relativi alla scelta della materia prima.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento è stato constatato che le domande erano conformi al medesimo e, in particolare, comprendevano tutti gli elementi ivi indicati all'articolo 4.

(9) In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che l'affermazione di una tradizione produttiva presso impianti «debitamente riconosciuti» non è valida se non sono menzionati i parametri da osservare e il soggetto cui è concesso il riconoscimento. Oltre a ciò, le domande di registrazione non descrivono le fasi e i parametri da osservare nel processo produttivo, quali ad esempio i tempi e la temperatura di affumicazione e le possibilità e i metodi di stagionatura secondo le tecniche tradizionali.

(3) Gli elementi principali dei disciplinari relativi alle domande di registrazione di dette denominazioni sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 27 aprile 2002 ⁽²⁾.

(10) I fascicoli forniti a sostegno delle domande di registrazione dimostrano che gli stabilimenti riconosciuti sono repertoriati e sottoposti a controlli che consentono di verificare il rispetto dei parametri specificati nei disciplinari. Le fasi e i parametri da osservare nel processo produttivo sono illustrati in dettaglio nei disciplinari depositati presso la Commissione.

(4) La Repubblica italiana ha inviato alla Commissione alcune dichiarazioni in opposizione alla registrazione di tali denominazioni, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(5) Tali dichiarazioni riguardavano il mancato rispetto delle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento ed erano ammissibili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento. La Commissione ha invitato gli Stati membri in questione a cercare di pervenire a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(6) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica italiana entro il termine

(11) In terzo luogo, secondo la Repubblica italiana, le domande di registrazione di tali denominazioni avrebbero lo scopo di differenziare, a livello commerciale, prodotti fortemente analoghi piuttosto che sancire l'esistenza di una diversità della produzione agricola, incoraggiata nel secondo considerando del regolamento (CEE) n. 2081/92.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 102 del 27.4.2002, pag. 2.

- (12) Stando ai disciplinari depositati presso la Commissione e alle informazioni complementari fornite dalla delegazione portoghese, i prodotti presentano differenze considerevoli, sia dal punto di vista dei tagli di carne utilizzati, della salagione, del tipo e della durata dell'essiccazione, del tipo di involucro utilizzato, delle dimensioni dei pezzi di carne e di grasso nonché della dimensione, della forma e del gusto dei prodotti finiti. Inoltre, i prodotti sono designati con termini diversi.
- (13) L'analisi formale dei disciplinari relativi alle denominazioni «Paia de Toucinho de Estremoz e Borba», «Chouriço de Carne de Estremoz e Borba», «Paia de Lombo de Estremoz e Borba», «Morcela de Estremoz e Borba», «Chouriço grosso de Estremoz e Borba» e «Paia de Estremoz e Borba» non ha rivelato alcun errore manifesto di valutazione.
- (14) Tali denominazioni possono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere tutelate sul piano comunitario come indicazioni geografiche protette.

- (15) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione⁽¹⁾.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte in quanto indicazioni geografiche protette (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1165/2004 (GU L 224 del 25.6.2004, pag. 16).

ALLEGATO

PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92**Prodotti a base di carne**

PORTOGALLO

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba (IGP)

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba (IGP)

Paia de Lombo de Estremoz e Borba (IGP)

Morcela de Estremoz e Borba (IGP)

Chouriço grosso de Estremoz e Borba (IGP)

Paia de Estremoz e Borba (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2004

relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9 d), paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che nessun additivo possa essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.
- (2) Nel caso degli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, che comprende i microrganismi e gli enzimi, può essere concessa un'autorizzazione a tempo indeterminato per un additivo già autorizzato se le condizioni di cui all'articolo 3, lettera a), sono soddisfatte.
- (3) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione⁽³⁾.
- (4) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per questo microrganismo.
- (5) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione presentata per il microrganismo risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione a tempo indeterminato.
- (6) L'impiego del microrganismo per i polli da ingrasso di cui all'allegato I dovrebbe pertanto essere autorizzato senza limite di tempo.
- (7) L'impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotti dal *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione⁽⁴⁾ per quanto riguarda la forma liquida e dal regolamento (CE) n. 937/2001⁽⁵⁾ della Commissione per quanto riguarda la forma granulare.
- (8) L'impiego del preparato a base di enzimi endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotti dall'*Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione⁽⁶⁾.
- (9) L'impiego del preparato a base di enzimi endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotti dal *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione⁽⁷⁾.
- (10) L'impiego del preparato a base di enzimi endo-1,4-beta-xilanasi prodotti dall'*Aspergillus niger* (CBS 520.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione⁽⁸⁾.
- (11) L'impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xilanasi prodotti dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione⁽⁹⁾ per quanto riguarda la forma solida e dal regolamento (CE) n. 2188/2002 della Commissione⁽¹⁰⁾ per quanto riguarda la forma liquida.
- (12) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno delle domande di autorizzazione a tempo indeterminato per ciascuno di questi preparati a base di enzimi.
- (13) Dalla valutazione delle domande di autorizzazione presentate per ciascun preparato a base di enzimi risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione a tempo indeterminato.
- (14) L'impiego dei suddetti preparati a base di enzimi per i polli da ingrasso, alle condizioni di cui agli allegati II, III, IV, V e VI, dovrebbe pertanto essere autorizzato senza limite di tempo.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.⁽⁴⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.⁽⁵⁾ GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.⁽⁶⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26.⁽⁷⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.⁽⁸⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.⁽⁹⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.⁽¹⁰⁾ GU L 333 del 10.12.2002, pag. 5.

- (15) La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽¹⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «Microorganismi» di cui all'allegato I è autorizzato ad essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui agli allegati II, III, IV, V e VI sono autorizzati ad essere impiegati come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO I

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					minimo CFU/kg di mangime completo	massimo		
Microorganismi								
E 1707	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: Polvere e granulato: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo Presentazione rivestita: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo Liquido: 1×10^{10} CFU/ml di additivo	Polli da ingrasso	—	1×10^9	1×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in mangimi composti contenenti i coccidiostatici autorizzati seguenti: diclazuril, alofuginone, lasolacid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, robenidina.	A tempo indeterminato

ALLEGATO II

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
Enzimi								
E 1602	Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74 252) con un'attività minima di: Liquido e in granuli: Endo-1,4-beta-glucanasi: 8 000 U ⁽¹⁾ /ml or g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 18 000 U ⁽²⁾ /ml or g Endo-1,4-beta-xilanasi: 26 000 U ⁽³⁾ /ml or g	Polli da ingrasso	—	endo-1,4-beta-glucanasi: 400 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900 U endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: endo-1,4-beta-glucanasi: 400-1 600 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900-3 600 U endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300-5 200 U. 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinossilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30% di frumento o di orzo e oltre il 10% di segale.	A tempo indeterminato

⁽¹⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,1 microgrammi-molecole di glucosio a partire da carbossimetilcellulosa, al minuto, con pH 5,0 e a 40°C.

⁽²⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,1 microgrammi-molecole di glucosio a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 40°C.

⁽³⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,1 microgrammi-molecole di glucosio a partire da xilano di avena e di farro, al minuto, con pH 5,0 e a 40°C.

ALLEGATO III

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Eta massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
		Unità di attività/kg di mangime completo						
Enzimi								
E 1603	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) avente un'attività minima di: Presentazione rivestita: 50 FBG ⁽¹⁾ /g liquido: 120 FBG/ml	Polli da ingrasso	—	10 FBG	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 15-20 FBG. 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 60% di ingredienti vegetali (granturco, lupini, frumento, orzo, soia, riso, colza oleaginosa o piselli)	A tempo indeterminato

(¹) 1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da beta-glucano di orzo, al minuto con pH 5,0 e a 30 °C.

ALLEGATO IV

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
Enzimi					Unità di attività/kg di mangime completo			
E 1604	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotti da <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD 101) avente un'attività minima di: Polvere: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 000 U ⁽¹⁾ /g endo-1,4-beta-xilanasi: 1 400 U ⁽²⁾ /g Liquido: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U/ml endo-1,4-beta-xilanasi 350 U/ml	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 50% di orzo o il 60% di frumento	A tempo indeterminato

⁽¹⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 50 °C.

⁽²⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,5 e a 50 °C.

ALLEGATO V

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
		Unità di attività/kg di mangime completo						
Enzimi								
E 1605	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 520.94) avente un'attività minima di: Solido: endo-1,4-beta-xilanasi: 600 U (*)/g Liquido: Endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U/ml	Polli da ingrasso	—	300 U	—	1) Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2) Dose raccomandata per kg di mangime completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 300-600 U. 3) Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	A tempo indeterminato

(*) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di xilosio, a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.

ALLEGATO VI

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
Enzimi								
E 1606	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Bacillus subtilis</i> (LMG-S 15136), con un'attività minima di: Solido e liquido: 100 IU ⁽¹⁾ /g o ml	Polli da ingrasso	—	10 IU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 10 IU. 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	A tempo indeterminato

(¹) 1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 838/2004 relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda il regime di importazione delle banane nella Comunità.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 838/2004 della Commissione⁽³⁾, sono state adottate le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione al regime d'importazione derivante dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Per assicurare l'approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, tale regolamento fissa su base transitoria un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l'importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004.
- (3) A titolo transitorio, ai fini del rilascio di una prima parte di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004, con il regolamento (CE) n. 838/2004 sono state adottate le disposizioni necessarie per la determinazione di un quantitativo di riferimento provvisorio per gli operatori tradi-

zionali e di un'assegnazione provvisoria per gli operatori non tradizionali. Scopo di tale fissazione è consentire alle autorità nazionali competenti di effettuare i controlli e le verifiche dei documenti giustificativi presentati dagli operatori, di correggere le dichiarazioni rese in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 414/2004 della Commissione⁽⁴⁾ o delle disposizioni nazionali aventi la stessa finalità adottate dai nuovi Stati membri e, ove del caso, di rettificare in tempo utile, prima dell'apertura di una nuova parte del quantitativo aggiuntivo, le comunicazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento o dalle disposizioni nazionali adottate a tale scopo dai nuovi Stati membri.

- (4) Al termine dei controlli effettuati dagli Stati membri di concerto con la Commissione e sulla base dei dati consolidati notificati, è opportuno disporre, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, che le autorità nazionali competenti fissino, a seconda dei casi, il quantitativo di riferimento specifico degli operatori tradizionali o l'assegnazione specifica degli operatori non tradizionali. Date le difficoltà incontrate dagli operatori tradizionali per ottenere copia delle prove richieste dell'immissione in libera pratica nel paese di destinazione, è opportuno prevedere che tale quantitativo di riferimento specifico sia stabilito per mezzo dei documenti previsti all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 414/2004, quale modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004.
- (5) Al fine di gestire il quantitativo aggiuntivo stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 838/2004, è necessario fissare i coefficienti da applicare ai quantitativi globali comunicati dagli Stati membri e prevedere inoltre la fissazione del coefficiente di adattamento che le competenti autorità devono applicare al quantitativo individuale di ciascun operatore per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004.
- (6) È opportuno fissare il quantitativo disponibile per il rilascio di una seconda parte di titoli per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri a partire dal luglio 2004 e stabilire le modalità relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli.
- (7) Occorre precisare le modalità applicabili alla gestione del quantitativo aggiuntivo per l'ultimo trimestre 2004.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

⁽³⁾ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).

- (8) Conviene pertanto apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 838/2004. Per consentire il rilascio di titoli d'importazione nel luglio 2004 è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore all'atto della pubblicazione.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 838/2004 è modificato come segue:

- 1) gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dagli articoli seguenti:

«Articolo 5

Quantitativo disponibile per il secondo periodo di rilascio dei titoli nel luglio 2004

Un quantitativo di 105 000 tonnellate è disponibile per il secondo periodo di rilascio, nel luglio 2004, di titoli per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri. Tale quantitativo è aperto fino a concorrenza di 87 150 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 17 850 tonnellate per gli operatori non tradizionali.

Articolo 6

Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004

1. Per ciascun operatore tradizionale che abbia realizzato, nel corso di uno degli anni del periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita in uno o più nuovi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione dell'operatore stabiliscono un quantitativo di riferimento specifico per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 sulla base della media delle importazioni primarie effettuate nel triennio summenzionato. Tale quantitativo di riferimento è stabilito per mezzo dei documenti giustificativi di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 414/2004.

Tale quantitativo di riferimento specifico si ottiene applicando alla media annua delle importazioni primarie di cui al comma precedente il coefficiente 0,667.

2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo fissato dall'articolo 3, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale.

3. Le autorità competenti notificano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento specifico assegnatogli, eventualmente adeguato mediante l'applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 2, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento recante fissazione di tale coefficiente.

Articolo 7

Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004

1. Per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, le autorità competenti stabiliscono un'assegnazione specifica per ogni operatore non tradizionale registrato presso di loro.

Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo fissato dall'articolo 3, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale.

2. Le autorità competenti notificano ad ogni operatore non tradizionale l'assegnazione stabilita entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento recante fissazione di tale coefficiente.

Articolo 8

Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli

1. Le domande di titoli d'importazione sono inoltrate alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'operatore è registrato.

2. I titoli d'importazione, qui denominati «titoli adesione», sono rilasciati unicamente per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro.

3. Le domande di titoli riportano le diciture «titolo adesione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale», «regolamento (CE) n. 838/2004. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».

Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.»

- 2) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel luglio 2004 per il secondo periodo

1. Per il secondo periodo le domande di titoli sono presentate entro il sesto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

Ai fini dell'ammissibilità, la domanda o le domande di titoli inoltrate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore:

- a) al 35 % del quantitativo di riferimento specifico notificato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, per gli operatori tradizionali;
- b) al 35 % dell'assegnazione specifica notificata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, per gli operatori non tradizionali.

Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione senza indugio.

2. La validità dei titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno effettivo di rilascio e scade il 7 ottobre 2004.

Articolo 8 ter

Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel settembre 2004 per il terzo periodo

1. Per il terzo periodo di rilascio dei titoli nel settembre 2004, le domande di titoli sono inoltrate in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 896/2001.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le domande di titoli d'importazione per il quantitativo aggiuntivo,

- a) presentate da un operatore tradizionale non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento notificato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati a tale operatore nei primi due periodi dei mesi di maggio e di luglio rispettivamente;
- b) presentate da un operatore non tradizionale non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra l'assegnazione notificata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati a tale operatore nei primi due periodi dei mesi di maggio e di luglio rispettivamente.

3. I titoli di cui al presente articolo sono rilasciati in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 896/2001.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.

(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5) Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione⁽⁵⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2004.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/2004 (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 luglio 2004.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 9 luglio 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—	—
	– negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—	—
	– negli altri casi:		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾	—	—
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾	—	—
	– – negli altri casi	—	—
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo		
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾	—	—
	– negli altri casi	—	—
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di:		
	– amido		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾	3,747	3,747
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾	1,752	1,752
	– – negli altri casi	3,747	3,747
	– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ :		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾	2,810	2,810
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾	1,314	1,314
	– – negli altri casi	2,810	2,810
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾	1,752	1,752
	– altre (incluso allo stato naturale)	3,747	3,747
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:		
	– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾	3,747	3,747
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾	1,752	1,752
	– negli altri casi	3,747	3,747

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	— — —	— — —
1006 40 00	Rotture di riso	—	—
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2004****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione ⁽³⁾. Questi prezzi e dazi sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1253/2004 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 16.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 9 luglio 2004

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	18,69	6,96
1701 11 90 ⁽¹⁾	18,69	12,86
1701 12 10 ⁽¹⁾	18,69	6,77
1701 12 90 ⁽¹⁾	18,69	12,35
1701 91 00 ⁽²⁾	20,89	15,78
1701 99 10 ⁽²⁾	20,89	10,34
1701 99 90 ⁽²⁾	20,89	10,34
1702 90 99 ⁽³⁾	0,21	0,43

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2004****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1226/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1226/2004 della Commissione⁽²⁾.

- (2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1226/2004, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 1226/2004 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 233 del 2.7.2004, pag. 9.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 9 LUGLIO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 91 00	S00	EUR/100 kg	41,68 ⁽¹⁾
1701 11 90 99 10	S00	EUR/100 kg	40,10 ⁽¹⁾
1701 12 90 91 00	S00	EUR/100 kg	41,68 ⁽¹⁾
1701 12 90 99 10	S00	EUR/100 kg	40,10 ⁽¹⁾
1701 91 00 90 00	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4532
1701 99 10 91 00	S00	EUR/100 kg	45,32
1701 99 10 99 10	S00	EUR/100 kg	43,59
1701 99 10 99 50	S00	EUR/100 kg	43,59
1701 99 90 91 00	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4532

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2004****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione⁽³⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolar-

mente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'9 luglio 2004.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 luglio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	52,46	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	43,09
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	44,96	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	44,96	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C11	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	9,37
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	67,45	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	52,46	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	44,96	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	44,96	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	59,95
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	59,95
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	59,95
1103 20 60 9000	C12	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	59,95
1103 20 20 9000	C11	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	0,00
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	58,73
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	44,96
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	59,95	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	58,73
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	48,71	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	44,96
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	44,96
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	58,73
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	44,96
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	61,54
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	42,72
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	44,96
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	56,21				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10: Tutte le destinazioni.

C11: Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12: Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13: Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.

REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2004
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente⁽³⁾, stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2) Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

- a) 10,94 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di riso o di rotture di riso;
- b) 9,62 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2004

che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 stabilisce la validità dei titoli di esportazione, in particolare per i prodotti trasformati a base di granturco. La validità scade al termine del quarto mese successivo al mese del rilascio del titolo. La validità è fissata tenendo conto delle esigenze del mercato e della necessità di una corretta gestione.
- (2) La situazione attuale del mercato del granturco rende auspicabile l'adozione di misure che disciplinano il rilascio dei titoli, per evitare che vengano assunti impegni per l'esportazione di quantitativi della nuova campagna. I titoli che saranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi devono essere riservati alle esportazioni eseguite prima del 4 settembre 2004. A tal fine è necessario limitare temporaneamente la validità dei titoli di esportazione da rilasciare, la cui esecuzione deve aver luogo entro il 3 settembre 2004. È quindi opportuno derogare in via temporanea alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003.
- (3) Per garantire la corretta gestione del mercato e per evitare speculazioni, è necessario disporre che le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di esportazione per i prodotti trasformati a base di granturco siano espletate entro il 3 settembre 2004, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni dirette o esportazioni realizzate nel quadro del regime di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni

all'esportazione per i prodotti agricoli⁽³⁾. Tale limitazione deroga al disposto dell'articolo 28, paragrafo 6, e dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁴⁾.

- (4) Per evitare turbative del mercato, è necessario far coincidere la data di applicazione delle misure previste dal presente regolamento con la data della sua entrata in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la validità dei titoli di importazione per i prodotti elencati in allegato le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 27 agosto 2004, è limitata al 3 settembre 2004.

2. Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 3 settembre 2004.

Lo stesso termine del 30 giugno 1997 si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 800/1999 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 sulla scorta di tali titoli.

Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle seguenti diciture:

- Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1266/2004
- Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 1266/2004
- Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1266/2004
- Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2004
- Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1266/2004 artikli 1 lõike 2 alusel.
- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2004
- Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 1266/2004

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 del 11.6.2004, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

- Limitation prévue à l'article 1^{er}, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/2004
- Limitação estabelecida no n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 1266/2004
- Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1266/2004
- Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1266/2004
- Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 1266/2004 1. panta 2. punktā
- Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1266/2004
- Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1266/2004 1 straipsnio 2 dalyje
- Asetuksen (EY) N:o 1266/2004 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
- Korlátozott érvényességi időtartam az 1266/2004/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően
- Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1266/2004.
- Limitazzjoni ipprovduta fl-Artikolu 1 (2) tar-Regolament (KE) Nru 1266/2004
- Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1266/2004
- Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1266/2004

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2004.

Esso si applica ai titoli chiesti a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 8 luglio 2004, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

Codice NC	Designazione delle merci
	Prodotti derivati del granturco, compresi quelli di cui alle seguenti sottovoci:
1102 20	Farina di granturco
1103 13	Semole e semolini di granturco
1103 29 40	Agglomerati in forma di pellets di granturco
1104 19 50	Fiocchi di granturco
1104 23	altri cereali lavorati (mondati) di granturco
1108 12 00	Amido di granturco
1108 13 00	Fecola di patate

REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2004

che stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ed alle assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 838/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 838/2004 ha fissato il quantitativo aggiuntivo disponibile per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 a 300 000 t, delle quali 249 000 t spettano agli operatori tradizionali e 51 000 t agli operatori non tradizionali.
- (2) Nell'attesa dei risultati dei controlli e delle verifiche dei documenti giustificativi presentati dagli operatori in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 414/2004⁽²⁾ o delle disposizioni nazionali adottate all'uopo dai nuovi Stati membri anteriormente all'adesione, gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 838/2004 prevedono che si stabilisca per ciascun operatore un quantitativo di riferimento provvisorio o un'assegnazione provvisoria, a seconda dei casi, per consentire il rilascio dei titoli d'importazione all'inizio del mese di maggio per una prima quota del quantitativo aggiuntivo. A tal fine, il regolamento (CE) n. 839/2004⁽³⁾ ha stabilito i coefficienti di adattamento necessari per determinare i quantitativi individuali provvisori degli operatori.
- (3) Al termine di tali operazioni di controllo, in applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 838/2004 modificato, è opportuno stabilire i coefficienti di adattamento necessari affinché le autorità nazionali competenti

determinino i quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali e le assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004.

- (4) In base alle comunicazioni delle autorità nazionali, l'importo globale dei quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ammonta a 574 641,499 t; l'importo globale delle domande di assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali ammonta a 203 401,506 t.
- (5) È pertanto opportuno stabilire, in funzione del quantitativo aggiuntivo e tenuto conto delle comunicazioni degli Stati membri, i coefficienti di adattamento sopra citati. Per permettere agli operatori di presentare le domande di titoli in tempo utile nel mese di luglio 2004, per una seconda quota, è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito del quantitativo aggiuntivo disponibile per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, stabilito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 838/2004,

- a) il coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale, previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del succitato regolamento, è 0,64964.
- b) il coefficiente di adattamento da applicare alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale, previsto all'articolo 7, paragrafo 1, è 0,25073.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2004 (Cfr. la pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 57.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE THEMIS/1/2004 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 giugno 2004

relativa alla nomina del capo della missione dell'UE sullo stato di diritto in Georgia, nell'ambito della PESD, EUJUST THEMIS

(2004/540/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista l'azione comune 2004/523/PESC, del 28 giugno 2004, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1 dell'azione comune 2004/523/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del TUE, compreso il potere di nomina, su proposta del Segretario Generale/Alto Rappresentante, di un capo missione.
- (2) Il Segretario Generale/Alto Rappresentante ha proposto la nomina della sig.ra PANTZ Sylvie,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra PANTZ Sylvie è nominata capo della missione dell'UE sullo stato di diritto in Georgia, nell'ambito della PESD, EUJUST THEMIS.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 14 luglio 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 2004.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il Presidente

D. KELLEHER

⁽¹⁾ GU L 228 del 29.6.2004, pag. 21.